

Appalti, verifica dei Ccnl inficia la velocità

DS4811
Il nuovo codice che ha ridisegnato la disciplina in tema di contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023 con il dlgs n. 36/2023, si apre con l'individuazione di una serie di principi tra i quali l'art. 11 che impone alle stazioni appaltanti di indicare nella lex specialis di gara il Ccnl "in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". Si tratta di una previsione (non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera) che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella propria relazione al Codice, "sembra aver abbandonato l'idea di una funzione meramente promozionale e incentivante, nei confronti degli operatori economici, delle norme sulle clausole sociali nella disciplina dei contratti pubblici, mirando a conseguire un effettivo risultato applicativo con norme maggiormente pregnanti e vincolanti". Da un punto di vista operativo, occorre anzitutto individuare il settore di riferimento e l'oggetto dell'appalto attraverso la prima lettera del codice Ateco e il codice cd. "Cpv", facendo altresì il raffronto, tramite apposite tabelle reperibili online, tra i medesimi. Una volta individuato l'oggetto dell'appalto, andrà individuato il Ccnl (o i Ccnl in caso di plurimi servizi) tra quelli inseriti nell'archivio del Cnel e che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. comunque ricordato che è sempre possibile per il concorrente "indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da

DS4811
essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante(...)", rilasciando, peraltro, una specifica dichiarazione in sede di aggiudicazione con cui "si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele".

È questo uno dei punti più delicati della norma, a maggior ragione tenuto conto degli obblighi dichiarativi per l'operatore economico. Il "confronto" tra Ccnl, infatti, deve riguardare sia l'aspetto economico con riferimento alle componenti fisse della retribuzione sia l'aspetto normativo relativamente agli istituti principali (lavoro straordinario, lavoro part-time, ferie e permessi, maternità, periodo di prova, preavviso, malattia e infortuni, bilateralità, previdenza e assistenza integrativa). Del resto, l'obiettivo del legislatore era evidente fin dalla legge delega: evitare che il ricorso a Ccnl meno tutelanti per il lavoratore sia utilizzato per massimizzare il ribasso che il concorrente è tenuto ad offrire in gara. Ciò, per l'appunto, non solo a discapito dei lavoratori ma anche in violazione dei principi di concorrenza propri delle procedure ad evidenza pubblica.

*Ilaria Gobato
Luca De Menech
partner di Dentons*

— © Riproduzione riservata — ■